

ASSOCIAZIONE MISERICORDIE DELLA VERSILIA ODV

ALLEGATO

B

RACC. N°

23581

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

1. Su iniziativa di alcune Misericordie della Versilia, che aderiscono alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, con lo scopo di dare continuità *all'atto costitutivo e allo Statuto dell'esperienza innovativa delle Misericordie della Versilia* sottoscritta dai Presidenti e Governatori il 10 Febbraio 1996 e in base al presente Statuto sociale contenente anche le novità introdotte dal Codice del Terzo settore, è costituita l'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE MISERICORDIE DELLA VERSILIA ODV**", in seguito anche semplicemente "Associazione".

2. L'Associazione per ragioni logistiche e di centralità ha sede legale presso la Misericordia di Camaiore/Lido Via del Secco 81 nel Comune di Camaiore. Spetta, all'Assemblea delle Associate, a modifica del presente Statuto, deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopraindicato.

Art. 2 - Forma giuridica

1. L'Associazione è un'organizzazione di volontariato disciplinata dal presente Statuto nel rispetto delle norme del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) e delle altre norme di legge applicabili in materia. Aderisce alla Confederazione delle Misericordie d'Italia, facendo propri i principi che sono alla base della stessa, in conformità a quanto previsto nello Statuto confederale.

2. L'Associazione è apartitica, ha carattere umanitario ed opera, senza scopo di lucro, con spirito cristiano per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento delle finalità indicati dagli articoli che seguono, avvalendosi in maniera determinante e prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

3. È un Ente del Terzo settore, iscritto nella Sezione A) Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. L'associazione è articolazione decentrata della Confederazione Nazionale delle Misericordie assumendo nei fatti la connotazione di Comitato zonale.

Art. 3 - Durata e scioglimento della Associazione

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea, in sede di seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.

3. In caso di scioglimento, il patrimonio della Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico, secondo la legge tempo per tempo vigente, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità in quanto ETS e, preferibilmente, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 4 - Finalità e attività della Associazione

1. Il Comitato, anche nella cura dell'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore", svolge in maniera prevalente, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:



Alde h. b. r. e. l. i.
Noce

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere, nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) promozione della cultura della donazione di organi;
- d) attività nei diversi settori della Protezione Civile;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

Le attività previste alle lettere b) e c) sono esercitate in forma coordinata con le Associate del territorio interessate, solo in caso di eventuale loro richiesta.

2. L'Associazione svolge, altresì, in maniera non prevalente, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'attività consistente nel fornire servizi strumentali agli enti del Terzo settore aderenti ex art. 5 comma 1 lett. m) D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità:

- a. tutela i diritti e gli interessi delle Associate in sede territoriale, rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche;
- b. qualora ne venga fatta richiesta dall'Associata e/o dalle Associate interessate, assiste le stesse nelle trattative con gli organi territoriali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare e, in particolare, favorire e rendere più efficace il servizio di pronto soccorso, coordinando le competenze dei pubblici poteri in conformità, se impartite, alle direttive degli stessi e, a tal fine svolgere attività di supporto delle prestazioni rese dalle Associate sia come singole che come gruppi;
- c. previa richiesta delle Associate e conferimento nelle forme di legge dei necessari poteri, può stipulare accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto delle Associate del territorio o di alcune di esse, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che esse intendano esercitare in forma congiunta;
- d. previa richiesta delle Associate, presta assistenza gestionale, amministrativa e finanziaria (quest'ultima nei limiti della normativa di settore);
- e. previa richiesta delle Associate, le assiste e coordina nelle attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed alle famiglie, di protezione civile, di servizio civile regionale, di formazione, di difesa dell'ambiente e di solidarietà;
- f. previa richiesta delle Associate, le assiste nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. L'Associazione può compiere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività secondarie e strumentali in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nel rispetto dei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. A tal fine, in via esemplificativa e non tassativa, può partecipare ad altre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente, organismi locali ed anche costituire e/o partecipare ad enti pure svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta e nei limiti inderogabili di strumentalità ed accessorietà previsto dalle norme tempo per tempo vigenti per il mantenimento della qualifica di ETS. Le altre attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sono stabilite dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 5 - Modalità per il raggiungimento degli scopi statutari

1. Oltre a mirare al raggiungimento dei propri scopi mediante l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei volontari aderenti alle proprie Associate, per il proprio funzionamento, l'Associazione può avvalersi, nei limiti indicati dalla legge, di lavoratori dipendenti e/o collaboratori.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si avvale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.), di qualsiasi strumento utile, compiendo anche attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Statuto.
4. Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi - e nel rispetto delle leggi di settore - l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, anche a favore di terzi; assumere finanziamenti pubblici e privati; erogare somme di danaro anche senza obbligo di restituzione o stipulare mutui, attivi o passivi; stipulare e concedere fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed eredità.

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.), l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni applicabili.

Art. 6 - Adesione degli Associati

1. I requisiti per far parte dell'Associazione sono:
 - a) essere una Misericordia aderente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale Toscana;
 - b) avere sede legale nella Provincia di Lucca, nell'area denominata Versilia, con esclusione delle Misericordie aderenti ad altri coordinamenti.
2. La perdita di uno dei suddetti requisiti comporterà l'automatica decadenza della Misericordia dalla Associazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda di ammissione alla Associazione, tramite l'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, avendo in tal modo già manifestato la volontà di aderire al Movimento delle Misericordie e alle sue articolazioni territoriali. L'Associazione mantiene regolari contatti con la Confederazione Nazionale, tramite la Federazione, per avere conoscenza delle adesioni che interessano l'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto delle adesioni di cui sopra, ne delibera l'iscrizione nel libro degli associati. Tale iscrizione garantisce immediatamente tutti i diritti di partecipazione agli organi sociali, con relativo diritto di voto attivo e passivo.

Art. 7 - Doveri degli associati

Aldo Lucreti



Lucreti

1. L'appartenenza alla Associazione avviene nelle forme previste dall'art. 6 del presente Statuto. Essa impegna peraltro gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Associata

1. Lo status di Associata viene meno in seguito alla perdita dello status di Associata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.

2. La cessazione della qualifica di Associata non esonera dall'obbligo di corrispondere i contributi e le quote associativi per l'anno sociale in corso, né abilita a chiedere la restituzione dei contributi e delle quote già versati e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo della Associazione, nel compimento delle proprie funzioni, qualora rilevi che un proprio Associato mantiene comportamenti non conformi ai principi del Movimento o svolge attività in contrasto con i sopradetti principi segnala quest'ultimo, tramite la Federazione Regionale, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono conferiti alla Associazione all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;
- b. sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, e degli associati.

Il patrimonio della Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 - Bilancio e proventi

1. Le tipologie di entrata sono:

1. Le tipologie di entrata sono:

- a. Contributi ordinari annuali degli Enti Federativi;
- b. Contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall'Assemblea delle Associate in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio;
- c. Contributi privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d. Quote associative delle Associate;
- e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. Rimborsi derivanti da manifestazioni ed altre attività ed iniziative promosse dalla Associazione nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e di enti no profit.
- g. Redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- h. Altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio

e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

3. Entro il mese di Aprile, il Consiglio Direttivo, dovrà approvare il bilancio d'esercizio dell'anno precedente e il bilancio preventivo. Il bilancio d'esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Associate entro il mese di maggio dell'anno associativo seguente.

Art. 11 - Organi della Associazione

1. Sono organi della Associazione:

- - l'Assemblea delle Associate;
- - il Consiglio direttivo;
- - il Presidente della Associazione;
- - i Revisori dei conti e l'Organo di Controllo è Organo meramente consultivo della Associazione;

2. Le predette cariche sono prestate a titolo gratuito.

3. Il personale dipendente della Associazione, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana non può ricoprire alcuna carica elettiva.

Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea

1. L'Assemblea, organo sovrano della Associazione è composta da tutte le Associate, che dovranno intervenire in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore* o di altro diverso confratello o consorella ai quali sia stata conferita apposita delega in forma scritta.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

3. Possono partecipare all'Assemblea generale tutte le Associate iscritte nel Libro soci in regola con il pagamento della quota associativa.

4. E' possibile la partecipazione all'Assemblea per delega rilasciata da un'Associata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ad un'altra Associata, che interverrà come sopra rappresentata. Ciascuna Associata dispone di un solo voto e può essere portatrice di una sola delega.

5. Le votazioni avvengono in forma palese, normalmente per alzata di mano ad eccezione di quelle riguardanti argomenti relativi a singole persone e/o a Associate che devono essere effettuate a scrutinio segreto: in questo ultimo caso il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori tra i presenti.


6. La convocazione dell'Assemblea spetta in ogni caso al Presidente.

7. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria come indicato al seguente articolo 13). Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.

Può, inoltre, essere convocata, tanto in seduta ordinaria che straordinaria, quando:

- a) lo ritenga opportuno il Presidente;
- b) lo deliberi il Consiglio Direttivo;
- c) sia richiesto per iscritto con indicazione dell'elenco degli argomenti da porre all'ordine del giorno da almeno un terzo delle Associate.

Aldo Lorenzini



Nei casi di cui alle lettere b) e c), il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. Le Assemblee sono convocate a cura del Presidente mediante avviso su supporto scritto o altro supporto durevole contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria con avviso di lettura ovvero a mezzo fax presso la sede delle Associate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data fissata per la riunione.

2. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo fax, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria con avviso di lettura.

3. L'assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché all'interno del territorio della Associate.

4. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (tele-audioconferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

1. a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
2. b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
3. c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
4. d) che nell'avviso di convocazione siano indicate le modalità con le quali effettuare il collegamento.

5. E' possibile prevedere un'ulteriore convocazione dopo la prima.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. In seduta ordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più una delle Associate; mentre, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i due quinti degli Associati. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli intervenuti.

2. In seduta straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi delle Associate e in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno delle Associate e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso che debba deliberare in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio per cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.

3. L'Assemblea, anche in assenza di formale convocazione, è validamente

costituita ed idonea a deliberare quando ad essa partecipano tutte le Associate e tutti i membri del Consiglio Direttivo sono presenti o si sono dichiarati informati della riunione (mediante atto scritto fatto pervenire alla Associazione), e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. I verbali delle riunioni dell'Assemblea e le relative deliberazioni sono redatti dal segretario e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in seduta ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci d'esercizio e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo in accordo con quanto previsto dal successivo art. 16 e determinare l'indirizzo di gestione politica e patrimoniale;
- c) nominare e revocare i Revisori dei Conti e, i componenti dell'Organo di controllo;
- d) deliberare, inoltre, sulle altre competenze attribuitele dal presente Statuto e/o dalla legge in quanto non di competenza di altro organo;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

in seduta straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sulla revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) deliberare sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- d) deliberare sullo scioglimento della Associazione, nominando i liquidatori ed indicando i criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del relativo articolo del presente statuto e della Legge;
- e) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

Art. 16 - Composizione ed elezione del Consiglio direttivo

1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è di 5 (cinque) consiglieri compreso il Presidente.

2. Attesa la natura della Associazione, la composizione del Consiglio Direttivo e le modalità di elezione dei Consiglieri mirano ad assicurare un'adeguata rappresentanza a tutte le zone geografiche delle Associate in relazione alla diversa presenza.

3. I Consiglieri vengono eletti sulla base dei seguenti Collegi in rappresentanza delle relative Zone geografiche :

- 1) Collegio 1 - Area Nord Versilia (Forte de marmi, Seravezza, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta)
- 2) Collegio 2 - Area Centro Versilia (Capezzano Pianore, Camaiore/Lido, Seimiglia)
- 3) Collegio 3 - Area Sud Versilia (Stiava, Massarosa, Viareggio, Torre del Lago)



Aldo Luozzi

4. Possono essere designati quali componenti delle Liste Elettorali e, quindi, eleggibili del Consiglio Direttivo soltanto i legali rappresentanti delle Associate nonché coloro che, al momento della candidatura, siano membri dei rispettivi organi di amministrazione (comunque denominati) e anche i soci delle Associate che, pur non membri dei rispettivi Organi di Amministrazione, siano indicati da questi con apposita delibera.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e vi rimane, comunque, fino alla sua sostituzione da parte della Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.

6. Qualora, durante il mandato, un consigliere cessi dalla sua funzione per qualsiasi ragione, gli subentrerà il primo dei non eletti, che scadrà insieme a quelli in carica al momento della nomina.

7. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente e può eleggere un Segretario e un Tesoriere.

Art. 17 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è organo di gestione della Associazione, e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea delle Associate.

2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle delibere dell'Assemblea delle Associate.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione di nuove Associate e sulla loro esclusione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e deferisce le eventuali questioni al Collegio dei Probiviri degli organi federativi.

4. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alla proposta della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea.

5. Se non diversamente disposto, emana regolamenti di attuazione del presente Statuto.

6. Sulla base delle direttive o del mandato ricevuto dall'Assemblea delle Associate, promuove la stipula di convenzioni con soggetti terzi, la costituzione e la partecipazione ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.

7. Redige i bilanci d'esercizio e i bilanci preventivi e le relazioni contabili.

8. Tiene il libro delle Associate ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dello stesso Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può nominare un Direttore tecnico nonché avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate appositamente dal Consiglio stesso. Tali commissioni possono essere composte sia da persone fisiche aderenti alle Associate, sia da persone fisiche non aderenti alle Associate, ma la partecipazione di queste ultime dovrà avvenire in ragione della loro professionalità e della loro qualità di esperti nella materia oggetto di parere o di studio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono

almeno tre componenti del medesimo, per iscritto e con indicazione dell'elenco degli argomenti da porre all'ordine del giorno

2. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria con avviso di lettura ovvero a mezzo fax e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

3. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere di un solo giorno, ma con le modalità di cui al comma precedente.

4. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio è validamente costituito ed idoneo a deliberare quando ad esso partecipano tutti i Consiglieri.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (tele-audioconferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che nell'avviso di convocazione siano indicate le modalità con le quali effettuare il collegamento.

6. E' vietata la partecipazione per delega. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono assunte a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente.

7. Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio può conferire delega ad uno dei suoi componenti.

8. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e sono trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo.

2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, curando che vengano redatti regolari verbali e che venga data attuazione alle delibere assunte.

3. In esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, stipula e sottoscrive contratti e convenzioni, oltre a qualsiasi altro atto che impegni l'Associazione, nei riguardi sia delle singole Associate che dei terzi.



Aldo Wosnel

4. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori e l'Organo di Controllo

1. Il Collegio dei revisori è composto da un revisore unico o da un collegio di tre membri effettivi, eletti in accordo con quanto regolamentato nell'art. 16 comma 2 del presente Statuto.

2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione.

3. Il Collegio dura in carica quattro anni e vigila sulla regolarità contabile dell'Associazione.

4. Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, relazionando per iscritto all'Assemblea.

5. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017; in tal caso deve essere composta da persone fisiche iscritte nell'apposito registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia.

Art. 21 - Correttore Spirituale

1. Il Correttore, su indicazione dell'Assemblea/Consiglio Direttivo, è nominato dall'Ordinario Diocesano territorialmente competente.

2. Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religioso della Associazione e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e con il Correttore della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana. Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Associazione dovranno avere il parere consultivo e non vincolante del Correttore.

Egli è associato onorario e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea con diritto di voto.

Art. 22 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo , tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo avviso al tenentario.

Art. 23 - Iscrizione ai pubblici registri

Ai fin dell'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte del suddetto organismo pubblico di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme previste dallo Statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nonché a quelle della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e a quelle generali del Codice del Terzo Settore e dell'ordinamento civile italiano.

Aldo Invernizzi

Carlo...

